

XVI legislatura

## **Atto del Governo n. 449**

Schema di decreto legislativo  
concernente modifiche e integrazioni  
alla legge 9 luglio 1990, n. 185  
recante: «Nuove norme sul controllo  
dell'esportazione, importazione e  
transito dei materiali di armamento»,  
in attuazione della direttiva  
2009/43/CE, che semplifica le  
modalità e le condizioni dei  
trasferimenti all'interno della  
Comunità di prodotti della difesa,  
come modificata dalla direttiva  
2010/80/UE per quanto riguarda  
l'elenco di prodotti per la difesa

aprile 2012  
n. 345



servizio studi del Senato

ufficio ricerche nel settore  
della politica estera e di difesa



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi \_3538

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: S. Scarrocchia \_2451

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Atto del Governo n. 449**

Schema di decreto legislativo  
concernente modifiche e integrazioni  
alla legge 9 luglio 1990, n. 185  
recante: «Nuove norme sul controllo  
dell'esportazione, importazione e  
transito dei materiali di armamento»,  
in attuazione della direttiva  
2009/43/CE, che semplifica le  
modalità e le condizioni dei  
trasferimenti all'interno della  
Comunità di prodotti della difesa,  
come modificata dalla direttiva  
2010/80/UE per quanto riguarda  
l'elenco di prodotti per la difesa

aprile 2012

n. 345

a cura di: A. Mattiello  
hanno collaborato: E. Catalucci, S. Ferrari



# INDICE

PREMESSA .....	7
TESTO A FRONTE.....	21
<b>Articolo 1</b>	
Comma 1, lett. a).....	23
Comma 1, lett. b) .....	27
Comma 1, lett. c).....	35
Comma 1, lett. d) .....	39
Comma 1, lett. e).....	41
Comma 1, lett. f).....	43
<b>Articolo 2</b>	
Comma 1, lett. a).....	45
Comma 1, lett. b) .....	47
Comma 1, lett. c).....	49
<b>Articolo 3</b>	
Comma 1 .....	51
<b>Articolo 4</b>	
Comma 1 .....	53
<b>Articolo 5</b>	
Comma 1, lett. a) e b) .....	75
Comma 1, lett. c) e d) .....	77
<b>Articolo 6</b>	
Comma 1, lett. a).....	83
Comma 1, lett. b) .....	85
Comma 1, lett. c) e d) .....	87
Comma 1, lett. e) e f) .....	91
<b>Articolo 7</b>	
Comma 1 .....	95



## PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo interviene in attuazione della delega al governo, recata dall'art. 12 della legge comunitaria per il 2010<sup>1</sup>, ad attuare la direttiva 2009/43/CE che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa<sup>2</sup>.

Si ricorda che nel mese di settembre 2010 era stato approvato dal Consiglio dei Ministri, e presentato all'esame del Parlamento, un apposito disegno di legge di iniziativa governativa (A.S. 2404) contenente una più ampia delega per il recepimento della direttiva 2009/43/CE e per la riforma delle disposizioni e il riordino dei procedimenti di cui alla legge n. 185 del 1990<sup>3</sup>, con la sua conseguente abrogazione. Scopo di tale delega era quello di operare un complessivo riordino della materia relativa al controllo delle esportazioni e dei trasferimenti dei prodotti per la difesa, adeguando la normativa alle mutate esigenze del comparto per la difesa e la sicurezza, rafforzando i controlli già previsti con l'introduzione di nuove fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa e perseguendo uno snellimento procedurale mirato sia a semplificare le movimentazioni verso i Paesi membri dell'Unione europea e della NATO, che a riorganizzare le strutture deputate al rilascio delle autorizzazioni attraverso la creazione di uno "sportello unico" al servizio delle imprese.

Successivamente, in adesione agli esiti del dibattito parlamentare, che ha evidenziato l'esigenza del mantenimento dei consolidati e condivisi principi ispiratori della legge n. 185 del 1990, e in considerazione dell'approssimarsi del termine per il recepimento della direttiva 2009/43/CE, la delega è stata ricondotta al solo recepimento della direttiva, con apposito emendamento al disegno di legge "comunitaria per il 2010", inserito durante l'esame in sede referente presso la 14a Commissione del Senato ed è, quindi, stata recata dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 2011 n. 217.

Lo schema di decreto legislativo si compone di nove articoli, di cui i primi sei novellano ciascuno un capo della legge n. 185 del 1990, l'articolo 7 modifica l'articolo 44 del Codice dell'ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) concernente il registro nazionale delle imprese<sup>4</sup>, mentre gli articoli 8 e 9 contengono disposizioni in materia di neutralità finanziaria ed entrata in vigore del provvedimento. Tramite la tecnica della novellazione, si vuole

---

<sup>1</sup> Legge 15 dicembre 2011, n. 217.

<sup>2</sup> Poiché la legge attuale interviene in materia di "materiali di armamento" e la direttiva 2009/43/CE in tema di "prodotti della difesa" il presente schema di decreto provvede a chiarire *in limine* la questione definitoria stabilendo (nel nuovo art. 01 della l. 185/1990) che la definizione di materiale d'armamento ingloba quella di prodotti per la difesa.

<sup>3</sup> Recante *Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*.

<sup>4</sup> In particolare sono state apportate modificazioni ai commi 1 e 2 del citato articolo 44 aggiungendo le operazioni di trasferimento intracomunitario e di intermediazione tra le attività per le quali è prescritta l'iscrizione al registro nazionale delle imprese, requisito indispensabile per essere destinatari di autorizzazioni alle operazioni disciplinate dalla legge n. 185 del 1990.

inserire nella legge n. 185 del 1990 una disciplina specifica per i trasferimenti intracomunitari, diversa da quella relativa ai trasferimenti nei confronti di paesi non appartenenti all'Unione europea che invece s'intende lasciare immutata. Ciò consente - secondo la relazione illustrativa- di operare il recepimento in stretta aderenza al mandato imposto del rispetto dei principi ispiratori della legge n. 185 del 1990, dei quali la norma di delega impone espressamente l'osservanza, e di mantenere, nel contempo, in un unico corpo normativo la disciplina dei trasferimenti dei materiali di armamento, anche se differenziata e semplificata in relazione ai trasferimenti intracomunitari. La direttiva, infatti, prevede per i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, un'autorizzazione preventiva unica e regole unitarie per la disciplina dei trasferimenti, con l'intento di semplificare le procedure in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.

Giova ricordare, più in dettaglio, i contenuti della **direttiva 2009/43/CE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa.

La direttiva in esame punta ad agevolare la circolazione dei prodotti destinati alla difesa enumerati in un apposito **allegato, come modificato dalla direttiva 2010/80/UE**, nel mercato interno e ad accrescere al contempo la sicurezza degli approvvigionamenti transfrontalieri a beneficio delle forze armate e delle cooperazioni industriali europee. Essa dispone la semplificazione e l'armonizzazione delle procedure nazionali di rilascio delle licenze, per la realizzazione di un sistema più razionale di licenze globali e generali, al cui interno il rilascio delle licenze più vincolanti, ovvero delle licenze individuali, avrà carattere eccezionale.

In particolare, essa stabilisce che il trasferimento di prodotti per la difesa fra Stati membri sia subordinato al rilascio di un'autorizzazione preventiva unica dello Stato membro da cui partono i prodotti - salvo i casi di fornitori o destinatari facenti parte di un organismo governativo o delle forze armate, di forniture effettuate dall'Unione europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti o di programmi di cooperazione tra Stati membri in materia di armamenti, o ancora di fornitura di aiuti umanitari per fronteggiare catastrofi - autorizzazione accordata sotto forma di una licenza di trasferimento.

A tal riguardo, la direttiva individua tre tipi di licenze di trasferimento, generali, globali e, da accordare in via eccezionale, individuali, ognuna delle quali passibile di revoca o di sospensione per motivi di sicurezza o per il mancato rispetto delle condizioni per il rilascio.

Mentre le licenze generali di trasferimento sono pubblicate dagli Stati membri e indirizzate a tutti i fornitori insediati sul loro territorio, le licenze globali di trasferimento sono attribuite a singoli fornitori che ne facciano apposita richiesta. Le licenze individuali di trasferimento, viceversa, attribuite su richiesta dei fornitori, devono essere limitate ad un solo trasferimento di prodotti, ad un solo destinatario e consentite solo in casi limitatissimi, fra cui quando sia necessario tutelare gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri, l'ordine pubblico o per il rispetto dei regimi internazionali di non proliferazione.

Per quanto concerne i meccanismi di informazione, la direttiva istituisce un sistema di certificazione in grado di comprovare - per un massimo di cinque anni - l'affidabilità

dell'impresa destinataria, in particolare in relazione alla sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei prodotti per la difesa ricevuti da un altro Stato membro.

Gli Stati membri a tal riguardo sono chiamati a designare le autorità competenti per la certificazione dei destinatari dei prodotti per la difesa stabiliti nel loro territorio che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri.

La norma comunitaria stabilisce altresì un generale principio di cooperazione e di scambio di informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri, d'intesa con la Commissione. In particolare, sancisce che i singoli Stati riconoscono i certificati rilasciati dagli altri Stati, pubblicano e aggiornano regolarmente l'elenco dei destinatari certificati, adottano le misure ritenute opportune - fino alla revoca del certificato - nei casi in cui riscontrano che i titolari del certificato non rispondono più ai criteri di affidabilità. Inoltre, in una logica di maggiore responsabilizzazione delle imprese, la direttiva pone a carico dei fornitori obblighi informativi nei confronti sia dei destinatari, cui devono essere comunicati i termini e le condizioni della licenza, sia degli Stati di origine dei prodotti, ai quali va comunicata l'intenzione di usare per la prima volta una licenza generale di trasferimento; essa impone, altresì, la tenuta di un registro dei trasferimenti, di cui determina il contenuto informativo minimo.

Si ricorda altresì che la direttiva 2009/43/CE, entrata in vigore il 30 giugno 2009, reca come termine ultimo per il recepimento da parte degli Stati membri la data del 30 giugno 2011.

**L'attuale disciplina** regolante i trasferimenti di materiali d'armamento trova riferimento esclusivamente in disposizioni nazionali, in particolare la ricordata **legge 9 luglio 1990, n. 185**,<sup>5</sup> che individua in via generale e preventiva alcune fattispecie di divieto ad esportare ed importare i materiali in questione<sup>6</sup> ed i requisiti indispensabili per poter operare nel settore e fissa dettagliatamente le modalità e le varie fasi dei procedimenti autorizzativi, nonché le misure sanzionatorie in caso di violazione delle norme. In particolare, essa vieta l'autorizzazione ad effettuare le movimentazioni di prodotti per la difesa quando queste contrastino con il principio della Costituzione italiana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, con gli impegni internazionali dell'Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei prodotti per la difesa ovvero

---

<sup>5</sup> Il Regolamento di esecuzione è recato dal DPCM 25 gennaio 2005, n. 93.

<sup>6</sup> La normativa recata dalla legge n. 185/1990 individua in modo univoco i materiali che devono essere considerati quali materiali d'armamento -destinati ad un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia - (allegato A), distinguendoli, di fatto, dagli altri prodotti suscettibili di uso duale - destinati principalmente ad uso civile, ma che hanno caratteristiche idonee per essere utilizzati anche in ambito militare. L'elenco dei materiali d'armamento è stabilito con Decreto ministeriale dal Ministro della Difesa di concerto con i Ministri degli altri Dicasteri interessati ed è aggiornato in base allo sviluppo tecnologico, alla realizzazione di nuovi materiali e sistemi d'arma ed all'evoluzione degli accordi internazionali. Ai sensi dell'art. 1, comma 11 sono escluse dal campo di applicazione della legge le armi piccole e leggere.

sussistono elementi per ritenere che il destinatario previsto utilizzi gli stessi prodotti a fini di aggressione contro un altro Paese. Ne discende, tra l'altro, il divieto di autorizzazione delle operazioni in questione: quando il Paese destinatario è in istato di conflitto armato, in contrasto con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite; nel caso sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture di armi da parte di organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando il governo di quel Paese sia responsabile di gravi violazioni dei diritti umani accertate da organizzazioni internazionali cui l'Italia aderisce; quando vi si destinino a bilancio militare risorse eccedenti le proprie esigenze di difesa.

La legge in esame consente l'effettuazione delle operazioni relative ai prodotti per la difesa, solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa. Tali operazioni possono avere come destinatari solo Governi esteri, organizzazioni internazionali riconosciute dal Governo italiano ovvero imprese estere autorizzate dai rispettivi Governi. Inoltre prescrive una relazione annuale al Parlamento sull'attività svolta in materia da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel dettaglio, la legge n. 185/90 individua le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, gli organi competenti e i termini temporali entro i quali l'Amministrazione deve decidere in merito alle singole autorizzazioni.

Ai Ministeri degli Affari Esteri, della Difesa, dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del tesoro ed Agenzia delle dogane), dell'Interno è attribuita, a vario titolo, la competenza di contribuire al perfezionamento dell'*iter* istruttorio e l'autorità a rilasciare le autorizzazioni di competenza.

La legge individua più fasi nella complessa ed articolata procedura per il rilascio delle autorizzazioni e tiene conto della pluralità degli aspetti (di politica estera, di difesa, di sicurezza e di carattere tecnologico e industriale) che sottendono alle operazioni di *import* ed *export* dei materiali per la sicurezza e difesa:

- una prima fase, direttiva e di indirizzo, ai sensi dell'art. 6 della legge 185/90, è stata inizialmente affidata al Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD)<sup>7</sup>. Dopo la soppressione del CISD, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 21 della legge 24 dicembre 1993, n. 537<sup>8</sup> e dell'art. 6 del DPR 20 aprile 1994, n. 373<sup>9</sup>, la delicata funzione è stata assegnata al CIPE che, con delibera 6 agosto 1999, ne ha disposto l'attribuzione al Ministero degli Affari Esteri. Tale delibera prevede che la funzione sia esercitata d'intesa con i Ministeri della Difesa, dello Sviluppo Economico e con l'apposito Ufficio di Coordinamento della Produzione dei Materiali

---

<sup>7</sup> Era costituito dai Ministri dei vari Dicasteri competenti, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con il compito di "formulare gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e dettare direttive d'ordine generale per l'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento".

<sup>8</sup> Recante *Interventi correttivi di finanza pubblica*.

<sup>9</sup> Recante *Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina*.

d'Armamento (UCPMA) istituito presso la Presidenza del Consiglio - ora lo schema di decreto legislativo in esame, introducendo un art. 7-ter nella legge n. 185 del 1990, individua l'ufficio competente della Presidenza del Consiglio nell'Ufficio del Consigliere militare;

- una seconda fase, istruttoria, finalizzata all'acquisizione di tutti gli elementi necessari per il rilascio dell'autorizzazione alla prosecuzione delle trattative contrattuali e successivamente dell'autorizzazione all'esportazione del materiale;
- una terza fase, consultiva, nella quale i Ministeri degli Affari Esteri e della Difesa a seconda del caso possono o devono chiedere il parere dei Dicasteri partecipanti al Comitato Consultivo di cui all'art. 7 della legge n. 185<sup>10</sup>;
- una quarta fase, che attiene alla formalizzazione del provvedimento autorizzativo ed alla definizione delle sue prescrizioni e relative clausole;
- un'ultima fase, di controllo, finalizzata ad accertare la puntuale ottemperanza alle prescrizioni indicate nel provvedimento autorizzativo ed alle disposizioni di legge.

Il sistema per le autorizzazioni previsto dalla legge 185/90 attribuisce un ruolo primario ai pareri che l'UAMA (Unità per le Autorizzazioni di materiali d'Armamento presso il Ministero degli Affari Esteri) è tenuta ad esprimere.

Tali pareri maturano in assidua sinergia con le competenti Direzioni Generali del Ministero degli Affari Esteri al fine di realizzare un permanente monitoraggio della situazione geo-politica e strategica dei Paesi e delle aree regionali verso i quali s'indirizzano le esportazioni di materiali di armamento. Successivamente la concertazione interministeriale, per le ulteriori fasi procedurali, trova la sua espressione ultima nell'attività espletata dal Comitato Consultivo, previsto dall'art. 7 della legge (presieduto dal Ministero degli Affari Esteri con la partecipazione del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente, Agenzia delle Dogane) che è incaricato di fornire valutazioni obbligatorie sulle richieste di autorizzazione di transazioni con Stati extra NATO e UE.

Si noti che lo schema di decreto legislativo in esame, introducendo un articolo 7-bis nella legge n. 185/1990, individua - come prescritto all'art. 9 della direttiva 2009/43 - nell'UAMA l'autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni, certificazioni e gli altri adempimenti previsti dalla legge 185, con particolare riferimento ai controlli.

---

<sup>10</sup> Il parere del Comitato è facoltativo per l'autorizzazione alle trattative contrattuali e per le autorizzazioni verso Paesi NATO ed UH; obbligatorio per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito ed alla cessione all'estero delle licenze industriali di produzione.

Si ricorda infine che la normativa vigente individua i casi di esclusione dall'applicazione delle disposizioni di legge sono in essa stabiliti; in particolare sono escluse/i:

- le esportazioni temporanee effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, (art. 1, comma 9, lettera a));
- le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, attuate in base ad accordi internazionali ai fini di assistenza militare, (art. 1, comma 9, lettera b));
- i transiti di materiali d'armamento ed equipaggiamento tra i paesi NATO (art. 1, comma 9, lettera e)).

Sono invece autorizzate direttamente dalle Dogane le importazioni effettuate, direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, nel quadro dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia, (art. 1, comma 8, lettera a)).

Benché la legge 185/1990 fosse sostanzialmente in linea con i criteri valutativi stabiliti dal Codice di condotta europeo<sup>11</sup> - anche, se ovviamente, non poteva conoscere i futuri sviluppi sulle prescrizioni europee in materia di evidenza pubblica<sup>12</sup> - secondo il Governo si tratta di una legge che risente delle mutate condizioni geopolitiche e del "forte aumento dell'interscambio di sottosistemi e componenti militari e dei programmi di collaborazione intergovernativa<sup>13</sup> per lo

---

<sup>11</sup> Il Codice di condotta per gli acquisti di equipaggiamenti militari, adottato dall'Agenzia europea della Difesa (EDA) nel 2005 e sottoscritto da tutti gli Stati membri dell'UE, in vigore dal 2006 si fonda su alcuni principi: trasparenza, responsabilità e reciprocità dei benefici. Prevede l'apertura dei mercati nazionali tramite gare pubblicizzate su un Bollettino elettronico dei contratti, la supervisione dell'EDA, l'impegno degli Stati a comunicare eventuali ricorsi all'art. 346 TFUE (esenzioni dei prodotti della difesa dalle regole del mercato comune) che potrebbero configurarsi come aiuti di stato. Un Codice sulle migliori pratiche per i fornitori del 2006 estende i vantaggi della concorrenza fino ai sub-appaltatori.

<sup>12</sup> Si ricordano il Libro verde della Commissione sugli appalti pubblici della difesa del 2004 e la direttiva 2009/81/CE sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza.

<sup>13</sup> Nell'intervento del segretario generale della Difesa e Direttore Nazionale degli Armamenti, tenuto nel corso della conferenza sul tema "Competenza, cooperazione e condivisione: i punti decisivi del *Procurement*" svoltasi presso il Centro Alti Studi per la Difesa il 14 maggio 2010, si legge anche che "nonostante i richiami formali ed informali degli organismi comunitari, nulla sarebbe cambiato se non fosse mutato radicalmente il quadro situazionale. L'aumento dei costi degli equipaggiamenti militari, dovuto all'utilizzo di nuove tecnologie, e gli ingenti investimenti necessari per la ricerca e sviluppo, insieme alla generale diminuzione dei fondi che gli stati europei - ma non solo europei - possono destinare alla Difesa, hanno portato ad un fiorire di iniziative bilaterali e multilaterali (...) in materia di accordi internazionali, l'Italia ha sottoscritto 81 memoranda e 25 accordi tecnici".

Tra le iniziative intergovernative più importanti si ricorda la sottoscrizione nel luglio 2000 di un accordo quadro (noto come *Accordo quadro/LOI*) tra i sei principali paesi produttori di armamenti dell'Unione Europea - Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito- relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa. Tale Accordo quadro è stato ratificato in Italia dalla legge 17 giugno 2003, n. 148<sup>13</sup>, che apporta modifiche anche alla citata legge 9 luglio 1990, n. 185. L'attuazione dell'Accordo, entrato in vigore il 2 ottobre 2003, è affidata ad intese

sviluppo e la produzione di equipaggiamenti per la difesa", per cui le stesse modifiche "hanno toccato la norma solo in alcuni limitati aspetti, rimanendo quest'ultima sostanzialmente inadeguata al nuovo assetto comunitario"<sup>14</sup>.

L'**articolo 12 della legge comunitaria per il 2010** reca una **delega** al Governo, da esercitarsi in conformità ai principi di cui alla legge 185 del 1990<sup>15</sup>, ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa con l'intento di semplificarne le procedure in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese. I decreti legislativi possono prevedere, ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa. Viene inoltre stabilito che gli oneri relativi ai procedimenti autorizzatori ed ai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici siano posti a carico dei soggetti interessati; i relativi proventi tariffari saranno riassegnati alle amministrazioni competenti. I tempi per gli adempimenti istruttori (pareri tecnici e autorizzazioni) connessi alle attività di certificazione verranno disciplinati secondo i principi di semplificazione e trasparenza di cui alla citata legge 185 del 1990, e non potranno comunque superare la durata massima di trenta giorni.

In dettaglio, in virtù del **comma 1** il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che disciplina le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Essa mira a semplificare «le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità dei prodotti per la difesa» in una nuova logica di certificazione e responsabilizzazione delle imprese.

Più precisamente al comma 1 si prescrive che l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva - in scadenza il 30 giugno 2011 - avvenga nel rispetto dei principi contenuti nella medesima direttiva, nonché delle posizioni comuni 2003/468/PESC del Consiglio sul controllo dell'intermediazione di armi e 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. Il **comma 2** aggiunge che essa deve essere esercitata in conformità ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n.

---

applicative relative a 6 aree di intervento: sicurezza degli approvvigionamenti; procedura di trasferimento e di esportazione; trattamento delle informazioni tecniche; ricerca e tecnologia; sicurezza delle informazioni classificate; armonizzazione dei requisiti militari.

<sup>14</sup> Relazione al disegno di legge Atto Senato n. 2404 (*Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE in materia di semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa. Delega al Governo per la riforma delle disposizioni su autorizzazione alle operazioni di esportazione, importazione, transito, trasferimento, trasbordo, ed intermediazione dei prodotti per la difesa e per il riordino dei procedimenti nella materia di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni. Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 16 dell'Accordo quadro ratificato e reso esecutivo dalla legge 17 giugno 2003, n. 148*). Considerazioni riprese nella relazione illustrativa al presente schema di decreto legislativo (A. G. 449) .

<sup>15</sup> *Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.*

185. Tale complesso normativo da un lato tende a dare efficacia vincolante alle citate posizioni comuni del 2003<sup>16</sup> e del 2008<sup>17</sup>, dall'altro a salvaguardare il meccanismo di controllo<sup>18</sup> frutto di una spinta d'opinione pubblica nazionale consacrata nella legge del 1990<sup>19</sup>.

In proposito, va ricordato che - pur essendo disciplinato nella direttiva 2009/43/CE sia il "trasferimento" di prodotti per la difesa che l'"attraversamento" tra gli Stati membri - il disegno di legge governativo Atto Senato n. 2404 introduceva<sup>20</sup> un limite alle operazioni di intermediazione, optando per non consentire l'intermediazione alle persone fisiche e concedendo di operare in regime

---

<sup>16</sup> La posizione comune del 2003 all'articolo 4 facultizzava gli Stati membri a richiedere agli intermediari un'autorizzazione scritta preventiva per operare in qualità di intermediario e ad istituire un apposito registro, specificando tuttavia che la registrazione o l'autorizzazione ad operare in qualità di intermediario non sostituirebbe in ogni caso l'obbligo di ottenere la licenza o l'autorizzazione scritta necessaria per ciascuna transazione (di cui secondo l'articolo 3, comma 2 "gli Stati dovrebbero tenere per almeno 10 anni una registrazione").

<sup>17</sup> Si rammenta che la posizione comune del 2008, all'articolo 2, contiene i seguenti criteri di concessione dell'autorizzazione all'esportazione di materiali d'armamento:

*Criterio 1:* rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali degli Stati membri, segnatamente delle sanzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o di quelle adottate dall'Unione europea, degli accordi concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché degli altri obblighi internazionali. *Criterio 2:* rispetto dei diritti umani nel paese di destinazione finale e rispetto del diritto internazionale umanitario da parte di detto paese. *Criterio 3:* valutazione della situazione interna del paese di destinazione finale in termini di esistenza di tensioni o conflitti armati. *Criterio 4:* mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionali. *Criterio 5:* sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro, e sicurezza nazionale dei paesi amici e alleati. *Criterio 6:* comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, segnatamente per quanto riguarda la sua posizione in materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto internazionale. *Criterio 7:* esistenza del rischio che la tecnologia o le attrezzature militari siano sviate all'interno del paese acquirente o riesportate a condizioni non ammissibili. *Criterio 8:* compatibilità delle esportazioni di tecnologia o di attrezzature militari con la capacità tecnica e economica del paese destinatario, tenendo conto che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro legittime esigenze in materia di sicurezza e difesa con una diversione minima di risorse umane ed economiche per gli armamenti.

<sup>18</sup> Benché, ovviamente, con modalità diverse. Le tipologie di autorizzazione discendenti dalla direttiva 2009/43/CE - che verranno a normalizzare ed integrare le precedenti tipologie permesse dalla legge n. 185 del 1990 - sono infatti le autorizzazioni generali, le autorizzazioni globali e le autorizzazioni specifiche. L'autorizzazione generale è concessa attraverso decreto ministeriale e consente a tutte le imprese appositamente certificate di esportare parti, componenti e sottosistemi, appartenenti alle categorie specificate nel decreto, ad imprese di uno dei Paesi membri dell'UE quando certificate dal Governo dello Stato di appartenenza. L'autorizzazione globale consente di movimentare prodotti per la difesa ben identificati nell'autorizzazione a precisi destinatari, in precisi Paesi membri senza limitazione di quantità e valore. L'autorizzazione specifica, del tutto uguale all'autorizzazione attuale, consente di esportare prodotti identificati a specifici destinatari in specifici Paesi con limitazioni di quantità e valore.

<sup>19</sup> La normativa, promulgata dopo cinque anni di intenso confronto parlamentare attraverso due legislature, era stata fortemente richiesta e sostenuta da un ampio movimento della società civile e dell'associazionismo laico e cattolico.

<sup>20</sup> In aggiunta a quanto previsto per la possibilità di importare e introdurre nel territorio nazionale prodotti per la difesa. Tale operazione, nel disegno di legge governativo, era concessa solo alle imprese iscritte nel registro delle imprese del settore della difesa ed a soggetti che si trovano nelle particolari condizioni di seguito indicate: amministrazioni o enti pubblici, anche se trasformate in fondazioni (musei e fondazioni storico-culturali); persone fisiche o giuridiche per conto di imprese straniere per operazioni di natura temporanea in occasione di mostre, fiere campionarie o attività dimostrative.

di intermediazione solo alle imprese iscritte al registro delle imprese del settore difesa che hanno stabilito sul territorio italiano la loro sede legale ovvero hanno l'oggetto principale dell'impresa. La stessa definizione di intermediazione era appositamente statuita, come "la negoziazione o l'organizzazione di transazioni, compreso il finanziamento, dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di prodotti per la difesa da un Paese terzo a qualunque altro Paese terzo ovvero la vendita o l'acquisto di prodotti per la difesa ubicati in Paesi terzi"; vi si estendeva inoltre il controllo anche a quegli aspetti dell'intermediazione finanziaria effettuata per la produzione e l'esportazione dei prodotti per la difesa<sup>21</sup>.

Il **comma 3**, invero, laddove dispone che i decreti legislativi sono adottati, su proposta del Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri per la semplificazione normativa, degli affari esteri, della difesa, della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze (sentito il Ministro dello sviluppo economico e con particolare riferimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari), contempla "ove necessario, semplificazioni di natura organizzativa e amministrativa, nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185". Il riferimento alle modalità di esercizio della delega, poi, è fatto sia agli articoli 1 e 2 della comunitaria per il 2009, sia all'articolo 1 della legge comunitaria per il 2010.

Si potrebbe quindi trarre la conclusione:

- a) che, sebbene l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 escluda dalla segnalazione certificata di inizio attività - SCIA- gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale (e l'articolo 20 dal silenzio assenso i procedimenti riguardanti la difesa nazionale), la delega debba ispirarsi ad una semplificazione procedimentale anche rispetto alla legge del 1990<sup>22</sup>, ferma restando la natura preventiva dell'autorizzazione (prescritta dall'articolo 4 della direttiva);

---

<sup>21</sup> Come prodotti per la difesa si definiscono tutti i materiali, tecnologie e disegni ed ogni altro tipo di documentazione e di informazione che costituisce materiale appositamente progettato o modificato per impiego militare: in proposito alla direttiva 2009/43/CE è allegato un apposito elenco. Il disegno di legge governativo estendeva il controllo alle esportazioni effettuate utilizzando le moderne tecnologie, includendo, ad esempio, il trasferimento di tecnologie, disegni e quant'altro tra le branche della stessa società ubicate in differenti Nazioni. Tra le tipologie di prodotti per la difesa esclusi dal campo di applicazione vi sono i prodotti per la difesa destinati alle Forze armate e di polizia nazionali ed ai Corpi armati dello Stato, le operazioni effettuate dallo Stato con altri Stati a seguito di accordi con il Governo di altri Stati ovvero in applicazione di accordi internazionali NATO o IAEA o in caso di pubbliche calamità.

<sup>22</sup> Il citato disegno di legge n. 2404 si spingeva oltre: all'articolo 6 si procedeva alla semplificazione ed alla razionalizzazione della componente organizzativa attraverso la creazione di uno sportello unico. Nella relativa relazione, si legge infatti: "Sino ad oggi le autorizzazioni, nelle loro varie tipologie, e con le loro procedure interne, venivano rilasciate da tre distinti dicasteri (affari esteri, difesa, economia e finanze), e ad essi si sommarono le autorizzazioni ad operare rilasciate dai dicasteri dell'interno e della difesa. Il riordino, ferme restando le competenze specifiche di ciascuna amministrazione, esercitata attraverso la formulazione di appositi pareri, affida al Ministero degli affari esteri la responsabilità di

b) che restino esclusi aggravamenti delle fattispecie penali previste nel capo VI nella legge del 1990, anche alla luce del richiamato articolo 1 della legge comunitaria: esso contiene solo la delega - fatte salve le norme penali vigenti - ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive comunitarie "attuata in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative".

Per dare un significato a questo rinvio, si dovrebbe semmai ipotizzare che il processo normativo a cascata - cui dà luogo il **comma 4**, laddove prevede il potere regolamentare di esecuzione ed attuazione dei decreti legislativi - implichi la necessità di assistere di una sanzione un particolare obbligo, per conseguire il fine di "assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale": in tali casi, quindi, scatterebbe la possibilità per il Governo di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, le disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative; tale interpretazione, comunque, richiede di interpretare estensivamente il dettato legislativo, e di considerare "obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti", quelli che sarebbero in realtà obblighi contenuti in direttiva comunitaria attuata con decreto legislativo, le cui modalità applicative siano ulteriormente attuate con regolamento governativo.

In via alternativa, il rinvio all'articolo 1 del disegno di legge si potrebbe leggere come riferito a possibili "regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative". Ma - per ammettere di versare in ambito disciplinabile con (futuri) regolamenti comunitari - occorrerebbe ritenere che la materia rifluisca nella competenza primaria (sul mercato unico e la concorrenza) degli organi dell'Unione: il che potrebbe accadere solo per i materiali "duali" di cui alla lettera b) dell'articolo 346 TFUE, per i quali questo potere regolatorio comunitario al momento non risulta ancora esercitato.

Il **comma 5** esclude oneri a carico del bilancio delle pubbliche amministrazioni per quanto discenda dal procedimento autorizzatorio<sup>23</sup> e dai controlli da eseguire da parte di uffici pubblici: essi sono posti a carico dei soggetti interessati ed i proventi tariffari vengono riassegnati alle amministrazioni competenti.

Memore dell'ultimo periodo della lettera b) dell'art. 346 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea (secondo cui le misure nazionali in materia non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto

---

rilasciare le varie tipologie di autorizzazioni alla movimentazione dei prodotti per la difesa in qualità di sportello unico".

<sup>23</sup> Si ricorda, in proposito, che la legge del 1990 contempla varie fasi del procedimento autorizzatorio, che investono sia la fase prenegoziale, sia quella post-contrattuale.

riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari), il Legislatore opportunamente delimita la discrezionalità nella determinazione delle tariffe (con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze): esse, pur essendo fissate "sulla base del costo effettivo del servizio", non possono risultare in contrasto con la disciplina comunitaria. In proposito, il testo segue abbastanza pedissequamente la previsione dell'articolo 9 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (richiamato all'articolo 4 del disegno di legge, sugli oneri relativi a prestazioni e controlli), ma il relativo comma 2 prescriveva anche che le tariffe fossero pubbliche (così come il comma 2-*bis* prevedeva che la riassegnazione avvenisse ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469).

L'intento semplificatorio affacciato al comma 3 riemerge al **comma 6** della norma di delega, ove ci si sofferma sui termini per gli adempimenti istruttori (pareri tecnici e autorizzazioni) connessi alle attività di certificazione di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE (riguardante i destinatari dei prodotti per la difesa che godono di licenze di trasferimento pubblicate da altri Stati membri): da un lato li si riconduce ai "principi di semplificazione e trasparenza di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185", dall'altro lato si esclude che tali tempi possano superare la durata massima di trenta giorni.

Lo **schema di decreto legislativo** in esame, all'**art. 4**, introduce nel Capo IV (autorizzazioni all'importazione, esportazione e transito) della legge n. 185 una apposita sezione dedicata ai trasferimenti intracomunitari (nuovi articoli da 10-*bis* a 10-*octies*), soltanto in relazione ai quali opera il recepimento dei nuovi istituti - al fine, secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, di rendere chiaramente individuabili le modifiche introdotte per il recepimento della richiamata normativa europea rispetto alla già vigente e confermata disciplina relativa all'interscambio di materiali d'armamento nei confronti di Stati terzi (pre-esistenti articoli da 11 a 14, immutati<sup>24</sup>).

In particolare l'art. 10-*bis* al comma 1 prevede che per l'ingresso o l'attraversamento del territorio nazionale di materiali d'armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro non sono necessarie ulteriori autorizzazioni, a condizione che siano salvaguardati la sicurezza e l'ordine pubblico. Al comma 2, è previsto che per i trasferimenti intracomunitari di materiali di armamento è necessaria una autorizzazione globale, generale o individuale e che a tali autorizzazioni, in caso di successiva esportazione verso Stati terzi, possono essere apposte limitazioni, divieti o condizioni; infine, che ai fornitori possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali. Tuttavia,

---

<sup>24</sup> Si ricorda che l'art. 11 prevede che alla domanda di autorizzazione all'esportazione venga allegato il certificato di uso finale, rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale non verrà riesportato senza autorizzazione delle autorità italiane, autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane

nel caso di esportazione verso Stati terzi di componenti o di parti di ricambio per i quali il destinatario attesta che sono integrati in propri prodotti, ovvero che saranno successivamente trasferiti a fini di manutenzioni o riparazione, al comma 3, si prevede, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 4, comma 8, della direttiva 2009/43/CE, l'impossibilità di porre vincoli o divieti, tranne che per motivi di grave pregiudizio per la sicurezza nazionale. Il comma 4 dispone che il regime autorizzatorio è esteso anche alle operazioni di intermediazione. Il comma 5 espressamente conferma l'applicabilità delle norme sul trasferimento di materiali di armamento ai materiali classificati. Infine, il comma 6 rinvia al regolamento di esecuzione della legge per la definizione dei requisiti e delle condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari, della tenuta del registro dei trasferimenti (da conservare per 5 anni) e degli obblighi informativi posti a carico dei fornitori dal successivo articolo 10-*septies*.

Il successivo art. 10-*sexies* dispone in materia di certificazione delle imprese. Al comma 1 individua la funzione della certificazione, ossia quella di stabilire l'affidabilità dell'impresa destinataria dei trasferimenti. Nel comma 2 sono elencati i criteri, trasposti letteralmente dal comma 2 dell'articolo 9 della direttiva 2009/43/CE, sulla cui base deve essere valutata l'affidabilità dell'impresa destinataria. In particolare alla lettera c) si richiede la nomina di un dirigente di alto livello dell'azienda, quale responsabile delle operazioni di movimentazione dei materiali d'armamento. Al comma 3 la competenza al rilascio delle certificazioni viene individuata in capo al MAE-UAMA, d'intesa con la Difesa in quanto competente alla tenuta del registro nazionale delle imprese. Il termine per il rilascio della certificazione anche in questo caso è previsto in trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, conformemente a quanto prescritto dalla norma di delega. Il comma 8 sancisce la validità in Italia delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro e il comma 9 prevede la pubblicazione, l'aggiornamento e la comunicazione alla Commissione e al Parlamento europeo nonché agli altri Stati membri, delle imprese certificate in Italia.

Il provvedimento fissa in trenta giorni il termine per il rilascio di autorizzazioni e certificazioni, conformemente a quanto prescritto dal comma 6 dell'art. 12 della norma di delega.

Lo schema di decreto legislativo in esame prevede, poi all'**art. 6** che modifica il Capo VI (sanzioni) della legge 185, nuove fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa (nuovi artt. 25-*bis* e 27-*bis*- quest'ultimo introduce un nuovo meccanismo di controllo affidato al MEF insieme ad un nucleo della Guardia di Finanza sull'attività degli istituti di credito in merito al finanziamento delle operazioni disciplinate dalla 185, per finalità di contrasto al terrorismo-riformulazione dell'art. 27 della richiamata legge) per la mancata osservanza degli obblighi introdotti, nonché estende ai trasferimenti intracomunitari le fattispecie penali per esportazioni e transiti previsti nella medesima legge (artt. 23, 24, 25).

Il provvedimento in esame all'**art. 5** che reca modificazioni al capo V (obblighi delle imprese) della legge 185, introducendovi un nuovo art. 17-*bis*, pone a carico degli utenti il costo del servizio reso in materia dalle pubbliche amministrazioni attraverso la fissazione di tariffe a tale costo commisurate. Conformemente a quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 12 della legge di delega, gli oneri relativi alle autorizzazioni, certificazioni e controlli vengono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate con decreto dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati alle amministrazioni che hanno posto in essere i citati provvedimenti e atti.

Lo stesso articolo introduce anche i nuovi artt. 20-*bis* e 20-*ter* relativi all'attività di controllo e vigilanza - da parte dei Ministeri degli Affari esteri, della Difesa e degli altri organi preposti alla tutela della sicurezza - riferita sia alla fase preliminare che alla fase successiva all'esportazione dei materiali d'armamento.



**TESTO A FRONTE**



**Articolo 1**  
**Comma 1, lett. a)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 01</b> <i>Definizioni</i></p> <p><b>1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:</b></p> <p><b>1) «prodotti per la difesa»:</b> i materiali di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni;</p> <p><b>2) «materiali d'armamento»:</b> i materiali di cui all'articolo 2, tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa;</p> <p><b>3) «trasferimento intracomunitario»:</b> qualsiasi trasmissione o spostamento di materiali d'armamento da un fornitore a un destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea;</p> <p><b>4) «transito»:</b> sia il transito interno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea con attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero Stato non appartenente all'Unione europea, senza che muti la loro posizione doganale, sia il transito esterno, vale a dire la circolazione di materiali d'armamento di origine non comunitaria all'interno del territorio doganale della Comunità europea per</p>

<p><b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b></p> <p><i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>essere destinato ad uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati verso Stati terzi;</p> <p>5) «trasbordo»: lo spostamento (imbarco/sbarco) di materiali d'armamento da un mezzo di trasporto a un altro all'interno del territorio comunitario;</p> <p>6) «importazione»: l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio doganale della Comunità verso destinatari situati nel territorio nazionale. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: immissione in libera pratica e in consumo; deposito doganale; perfezionamento attivo; trasformazione sotto controllo doganale; ammissione temporanea; reimportazione, così come definite dal codice doganale comunitario;</p> <p>7) «esportazione»: l'operazione di movimentazione di materiali d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a uno o più destinatari stabiliti al di fuori del territorio doganale della Comunità. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali: esportazione definitiva; perfezionamento passivo; riesportazione; esportazione temporanea, così come definite dal codice doganale comunitario;</p> <p>8) «trasferimento intangibile» di materiali d'armamento: la trasmissione di <i>software</i> od i tecnologia effettuata mediante mezzi elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o qualunque altro mezzo,</p>

<p><b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b></p> <p><i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>compresa la messa a disposizione in forma elettronica di tali <i>software</i> e tecnologie al di fuori del territorio nazionale;</b></p> <p><b>9) «fornitore»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile di un trasferimento;</b></p> <p><b>10) «destinatario»: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che è legalmente responsabile della ricezione di un trasferimento;</b></p> <p><b>11) «autorizzazione al trasferimento intracomunitario»: la licenza, rilasciata da un'autorità nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette ai fornitori di trasferire materiali d'armamento a un destinatario situato in un altro Stato membro;</b></p> <p><b>12) «autorizzazione all'esportazione»: la licenza, rilasciata ai sensi della direttiva 2009/43/CE a fornire materiali d'armamento a una persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato non appartenente all'Unione europea;</b></p> <p><b>13) «attraversamento intracomunitario»: il trasporto di materiali d'armamento attraverso uno o più Stati membri diversi dallo Stato membro di origine e dallo Stato membro di destinazione;</b></p> <p><b>14) «attività di intermediazione»: attività poste in essere esclusivamente da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che:</b></p> <p><b>- negoziano o organizzano transazioni</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>che possono comportare il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune dei materiali d'armamento da uno Stato membro o da uno Stato terzo verso un qualsiasi altro Stato;</b></p> <p><b>- acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da uno Stato membro o terzo verso un qualsiasi altro Stato membro o terzo;</b></p> <p><b>15) «delocalizzazione produttiva»: il trasferimento da parte di una impresa nazionale di processi produttivi, ovvero di fasi di lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio di paesi terzi.</b></p>

**Articolo 1**  
**Comma 1, lett. b)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 1 <i>Controllo dello Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.</p>	<p>1. L'esportazione, l'importazione, <b>il transito, il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione</b> di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione <b>e la delocalizzazione produttiva</b> devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.</p>
<p>2. L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.</p>	<p>2. L'esportazione, l'importazione, il transito, <b>il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione</b> dei materiali di armamento, di cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione <b>e la delocalizzazione produttiva</b>, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.</p>
<p>3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con</p>	<p>4. Le operazioni di esportazione e transito <b>e intermediazione</b> sono consentite solo se effettuate con governi</p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 1 <i>Controllo dello Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.	esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario. <b>Le operazioni di trasferimento intracomunitario sono consentite con le modalità di cui al capo IV, sezione I.</b>
5. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.	5. L'esportazione, il transito, <b>il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione</b> di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di produzione <b>e la delocalizzazione produttiva</b> , sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell'Italia, <b>con gli accordi concernenti la non proliferazione</b> e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.
6. L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:	6. L'esportazione, il transito, <b>il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione</b> di materiali di armamento sono altresì vietati:
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;	a) <i>identica;</i>
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione;	b) <i>identica;</i>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 1 <i>Controllo dello Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE);	c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell'Unione europea (UE) <b>o da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)</b> ;
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del Consiglio d'Europa;	d) <i>identica</i> ;
e) verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.	e) <i>identica</i> .
7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.	7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione il transito, <b>il trasferimento intracomunitario e l'intermediazione di mine terrestri anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95</b> , di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee alla manipolazione

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 1 <i>Controllo dello Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	dell'uomo e della biosfera a fini militari.
	<b>7-bis. La cessione all'estero delle licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva di materiali di armamento da parte di imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 sono vietate qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in tutti i casi in cui mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei relativi materiali prodotti nello stato terzo, e inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a stato, quando hanno ad oggetto informazioni classificate.</b>
<p>8. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:</p> <p><i>a)</i> delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;</p> <p><i>b)</i> delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;</p> <p><i>c)</i> delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali d'armamento in precedenza</p>	8. <i>Identico.</i>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 1	
<i>Controllo dello Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
esportati;	
<p>d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;</p> <p>e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.</p>	
9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:	9. <i>Identico:</i>
a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;	a) <i>identica;</i>
b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;	b) le esportazioni o concessioni dirette <b>e i trasferimenti intracomunitari</b> da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;
c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e	c) <i>identica.</i>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 1 <i>Controllo dello Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.	
10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera <i>a</i> ), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.	10. <i>Identico.</i>
11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.	11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifici luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare. <b>Le disposizioni del presente comma non si applicano quando i trasferimenti dei predetti materiali sono destinati a enti governativi o forze armate di polizia.</b>
	<b>11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni 2003/468/PESC del 23 giugno 2003 e 2008/944/PESC dell'11 dicembre 2008.</b>
	<b>11-ter. La presente legge si applica alle esportazioni e ai trasferimenti intracomunitari anche quando realizzati attraverso trasferimenti intangibili.</b>
	<b>11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza, in</b>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 1 <i>Controllo dello Stato</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>presenza di informazioni classificate:</b> <b>a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 9, 10-<i>quater</i>, 10-<i>quinquies</i> e 13;</b> <b>b) autorizza le operazioni e le attività di cui agli articoli 16 e 21.</b>



**Articolo 1**  
**Comma 1, lett. c)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 285</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 2	
<i>Materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.</p>	<p>1. <i>Identico.</i></p>
<p>2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:</p> <p><i>a)</i> armi nucleari, biologiche e chimiche;</p> <p><i>b)</i> armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;</p> <p><i>c)</i> armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3;</p> <p><i>d)</i> bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;</p> <p><i>e)</i> carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;</p> <p><i>f)</i> navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;</p> <p><i>g)</i> aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;</p> <p><i>h)</i> polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 285</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 2	
<i>Materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>cui al comma 11 dell'articolo 1;</p> <p><i>i)</i> sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;</p> <p><i>l)</i> materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;</p> <p><i>m)</i> materiali specifici per l'addestramento militare;</p> <p><i>n)</i> macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;</p> <p><i>o)</i> equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.</p>	
<p>3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.</p>	<p>3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 è <b>individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni.</b> L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, <b>ove resi necessari da disposizioni comunitarie,</b> sono disposti con decreto <b>del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell' economia e delle finanze e dello sviluppo economico,</b> avuto riguardo <b>all'</b> evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.</p>
<p>4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:</p>	<p>4. <i>Identico:</i></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 285</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 2	
<i>Materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;	a) ai soli fini dell'esportazione <b>e dei trasferimenti verso altri Stati dell'Unione europea</b> , le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.	b) limitatamente alle operazioni di esportazione, <b>trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea</b> e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4.	5. <i>Identico.</i>
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.	6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, <b>entro trenta giorni dalla data dell'istanza</b> , purché costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all'estero, che comportino, per l'intervento di	7. <i>Identico.</i>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 285</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 2 <i>Materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.	

**Articolo 1**  
**Comma 1, lett. d)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 3	
<i>Registro nazionale delle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel, settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.</p>	<p><b>1. Il registro nazionale delle imprese è disciplinato dall'articolo 44 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010.</b></p>
<p>2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.</p>	<p><i>2. Identico.</i></p>
<p>3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , fermi restando i requisiti indicati</p>	<p><i>3. Identico.</i></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 3 <i>Registro nazionale delle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.	
(...)	(...)

**Articolo 1**  
**Comma 1, lett. e)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 4 <i>Iscrizione al registro nazionale delle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le modalità per l'iscrizione al registro sono definite con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.</p>	<p>1. Le modalità per l'iscrizione al registro <b>nazionale delle imprese e il funzionamento della Commissione per la tenuta dello stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.</b></p>
<p>2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Spetta alla commissione:</p> <p>a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;</p> <p>b) provvedere alla revisione triennale del registro;</p> <p>c) fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 4	
<i>Iscrizione al registro nazionale delle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro.</i>	
<i>4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 .</i>	<i>4. Identico.</i>
<i>5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.</i>	<i>5. Identico.</i>

**Articolo 1**  
**Comma 1, lett. f)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 5 <i>Relazione al Parlamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto o in relazione ad esse.</p>	<p>1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel quadro di programmi intergovernativi o a seguito di concessione di licenza globale di progetto, <b>di autorizzazione globale di trasferimento e di autorizzazione generale</b> o in relazione ad esse.</p>
<p>2. I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 5	
<i>Relazione al Parlamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovrà contenere infine l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto.</p>	
<p>3-bis. I titolari di licenza globale di progetto forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.</p>	<p>3-bis. I titolari di licenza globale di progetto <b>e di autorizzazione globale e generale di trasferimento</b> forniscono annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione analitica sulle attività espletate sulla base della licenza ottenuta, corredata dai dati su tutte le operazioni effettuate. Tale documentazione è parte integrante della relazione di cui al comma 1.</p>

**Articolo 2**  
**Comma 1, lett. a)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Capo II - Organismi di coordinamento e controllo</i>	<i>Capo II - Organismi di coordinamento e controllo e <b>autorità nazionale competente</b></i>
(...)	(...)



**Articolo 2**  
**Comma 1, lett. b)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 7 <i>Comitato consultivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.</p>	<p>1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l'esportazione, l'importazione ed il transito, <b>nonché per la cessione delle licenze di produzione, l'intermediazione di materiali di armamento e la delocalizzazione produttiva.</b> Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.</p>
<p>2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolve da un funzionario del Ministero degli affari esteri.</p>	<p>2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolve da un funzionario <b>diplomatico</b> del Ministero degli affari esteri.</p>
<p>3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri,</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 7	
<i>Comitato consultivo</i>	
Testo vigente	Testo modificato
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.	
4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.	4. <i>Identico.</i>
5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.	5. <i>Identico.</i>

**Articolo 2**  
**Comma 1, lett. c)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7-bis</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Ministero degli affari esteri - Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA)</i></p> <p><b>1. L'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (UAMA) del Ministero degli affari esteri è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle autorizzazioni per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L'UAMA è diretta da un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario nominato dal ministro degli affari esteri. L'UAMA si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 30.</b></p> <p><b>2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa il registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 3.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 7-ter</b></p> <p style="text-align: center;"><i>Indirizzi e direttive generali</i></p> <p><b>1. E' attribuita al Ministero degli</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>affari esteri d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttiva generali per l'esportazione e l'importazione di materiale di armamento, ai sensi della presente legge.</b>

### Articolo 3 Comma 1

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 9 <i>Disciplina delle trattative contrattuali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il transito di materiale d'armamento.	1. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione, il transito, <b>l'intermediazione</b> di materiale d'armamento, <b>nonché le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5.</b>
2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.	2. <i>Identico.</i>
3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei principi della presente legge e degli indirizzi di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.	3. <i>Identico.</i>
4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla	4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni <b>di cui al comma 1</b> da e verso Paesi NATO e UE ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 9 <i>Disciplina delle trattative contrattuali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
conclusione delle trattative stesse.	
(...)	(...)

## Articolo 4

### Comma 1

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<i>Capo IV - Autorizzazione all'importazione, esportazione e transito</i>	<i>Capo IV - Autorizzazione per le operazioni relative ai materiali di armamento</i>
	<i>Sezione I - Trasferimenti intracomunitari</i>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10-bis</b> <i>Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari</i></p> <p><b>1. Il trasferimento di materiali di armamento, ivi inclusi componenti e parti di ricambio, a destinatari stabiliti nella Comunità può essere effettuato solo dai soggetti iscritti nel registro di cui all'articolo 3 ed è soggetto ad autorizzazione preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo attraversamento, di materiali d'armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato membro, non è richiesta altra autorizzazione, fatta salva l'applicazione delle disposizioni necessarie a garantire la tutela della pubblica sicurezza o dell'ordine pubblico.</b></p> <p><b>2. I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento utilizzano autorizzazioni di trasferimento generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di utilizzazione finale.</p> <p>3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento può costituire grave pregiudizio per la sicurezza nazionale, non può essere sottoposta a vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se il destinatario fornisce una dichiarazione d'uso nella quale si attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri prodotti e, pertanto, non possono essere successivamente trasferiti o esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione.</p> <p>4. L'autorizzazione preventiva è richiesta, altresì, per l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione o organizzazione di transazioni dirette all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di materiali di armamento da parte di soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3.</p> <p>5. Resta ferma l'applicabilità delle norme che disciplinano il trasferimento di materiali di armamento classificati.</p> <p>6. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i requisiti e le condizioni di utilizzabilità delle autorizzazioni di cui alla presente sezione. Il medesimo regolamento disciplina le modalità della tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-<i>septies</i> nonché quelle della sua verifica, e definisce altresì</p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>gli obblighi informativi cui è subordinata l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento.</b>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10-ter</b> <i>Autorizzazione generale di trasferimento</i></p> <p><b>1. Il Ministero degli affari esteri approva con decreto le autorizzazioni di trasferimento tra Stati appartenenti all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, che rispettano i termini e le condizioni indicati nell'autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o più categorie di destinatari situati in un altro Stato membro.</b></p> <p><b>2. I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al Ministero degli Affari esteri e al Ministero della difesa la volontà di utilizzare una autorizzazione generale per la prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo.</b></p> <p><b>3. Le autorizzazioni generali di trasferimento sono pubblicate quando:</b></p> <p><b>a) il destinatario fa parte delle forze armate di uno Stato membro ovvero è un'amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle forze armate di uno Stato membro;</b></p> <p><b>b) il destinatario è un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 4-ter;</b></p> <p><b>c) il trasferimento è effettuato per dimostrazioni, valutazioni ed</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>esposizioni;</b></p> <p><b>d) il trasferimento è effettuato per operazioni di manutenzione e riparazione, se il destinatario è il fornitore originario dei prodotti per la difesa.</b></p> <p><b>4. Le autorizzazioni generali di trasferimento possono essere pubblicate:</b></p> <p><b>a) per il trasferimento effettuato verso altri Stati membri o imprese autorizzate che partecipano a programmi di cooperazione intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione e l'uso di uno o più materiali di armamento, quando il trasferimento è necessario alla loro esecuzione;</b></p> <p><b>b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione, fornitura di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di uno Stato membro.</b></p> <p><b>5. Le autorizzazioni generali non possono avere ad oggetto materiali o categorie di materiali di armamento classificati.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10-quater</b> <i>Autorizzazione globale di trasferimento</i></p> <p><b>1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione globale di trasferimento su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari situati in uno o più altri Stati membri.</b></p> <p><b>2. L'autorizzazione globale di</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>trasferimento può essere rilasciata anche per consentire i trasferimenti inerenti programmi di equipaggiamento delle Forze armate o di polizie nazionali.</b></p> <p><b>3. L'autorizzazione globale di trasferimento è rilasciata per un periodo di tre anni che può essere rinnovato.</b></p> <p><b>4. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-sexies non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b).</b></p> <p><b>5. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10-quinquies</b> <i>Autorizzazione individuale di trasferimento</i></p> <p><b>1. Il Ministero degli affari esteri rilascia l'autorizzazione individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento di una specifica quantità e per uno specifico valore di determinati materiali di armamento a uno specifico destinatario in una o più spedizioni, quando:</b></p> <p><b>a) la domanda di autorizzazione è limitata ad un solo trasferimento;</b></p> <p><b>b) è necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o dell'ordine pubblico;</b></p> <p><b>c) è necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali;</b></p> <p><b>d) sussistono serie ragioni per ritenere</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i termini e le condizioni necessarie per il rilascio di un'autorizzazione globale di trasferimento.</p> <p>2. Le imprese munite della certificazione di cui all'articolo 10-<i>sexies</i> non hanno l'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, lett. b).</p> <p>3. Le imprese non munite di certificazione utilizzano le autorizzazioni individuali alle condizioni stabilite all'articolo 20.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10-<i>sexies</i></b> <i>Certificazione di imprese</i></p> <p>1. La certificazione stabilisce l'affidabilità dell'impresa destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento ricevuti da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione generale di trasferimento.</p> <p>2. L'affidabilità deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri:</p> <p style="padding-left: 20px;">a) l'esperienza comprovata in attività inerenti la difesa, tenendo conto in particolare del livello di osservanza dell'impresa delle restrizioni all'esportazione, di eventuali decisioni giudiziarie in materia, dell'autorizzazione a produrre o a commercializzare materiali di armamento e dell'impiego di personale dirigente con esperienza;</p> <p style="padding-left: 20px;">b) l'attività industriale pertinente nel</p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>settore dei materiali di armamento all'interno della Comunità, e in particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi;</p> <p><i>c)</i> la nomina di un dirigente di alto livello quale soggetto esclusivamente o personalmente responsabile dei trasferimenti e delle esportazioni;</p> <p><i>d)</i> l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di adottare tutte le misure necessarie per rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari relative all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti;</p> <p><i>e)</i> l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente di cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente che rilascia la certificazione, su sua richiesta, informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un altro Stato membro;</p> <p><i>f)</i> la descrizione, controfirmata dal dirigente di cui alla lettera c), del programma interno di conformità o del sistema di gestione dei trasferimenti e delle esportazioni messo in atto nell'impresa. Tale descrizione precisa le risorse organizzative, umane e tecniche destinate alla gestione dei trasferimenti e delle esportazioni, la catena delle responsabilità nella struttura dell'impresa, le procedure di controllo interno, le misure di</p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>sensibilizzazione e di formazione del personale, le disposizioni in fatto di sicurezza fisica e tecnica, la tenuta dei registri e la tracciabilità dei trasferimenti e delle esportazioni.</p> <p><b>3. Le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.</b></p> <p><b>4. Il certificato contiene le seguenti informazioni:</b></p> <p><i>a) l'autorità competente che rilascia il certificato;</i></p> <p><i>b) il nome e l'indirizzo del destinatario;</i></p> <p><i>c) una dichiarazione di conformità del destinatario ai criteri di cui al comma 2;</i></p> <p><i>d) la data di rilascio e la durata di validità del certificato.</i></p> <p><b>5. La certificazione ha una durata di 3 anni.</b></p> <p><b>6. Nei casi in cui all'art. 10-<i>quater</i>, le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la rilascia, tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.</b></p> <p><b>7. Il Ministero degli affari esteri può adottare le opportune misure, che possono consistere anche nella revoca del certificato, d'intesa con il</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>Ministero della difesa, qualora sia constatato che l'impresa titolare di un certificato non risponde più ai criteri di cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di revoca, il Ministero degli affari esteri informa la Commissione europea e gli altri stati membri della propria decisione.</b></p> <p><b>8. E' riconosciuta la validità delle certificazioni rilasciate da altro Stato membro.</b></p> <p><b>9. Il Ministero degli affari esteri pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco delle imprese nazionali certificate e lo comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli Stati membri.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10-septies</b> <b><i>Obblighi dei fornitori</i></b></p> <p><b>1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare i destinatari circa i termini e le condizioni eventualmente apposti all'autorizzazione di trasferimento, comprese le limitazioni, relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti.</b></p> <p><b>2. E' fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro dettagliato e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai quali devono risultare le seguenti informazioni:</b></p> <p><b>a) descrizione del materiale di armamento e suo riferimento in conformità dell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3;</b></p> <p><b>b) quantità e valore del materiale di</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>armamento;</p> <p><i>c) date del trasferimento;</i></p> <p><i>d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario;</i></p> <p><i>e) impiego finale e utilizzatore finale del materiale di armamento, se noti;</i></p> <p><i>f) prova che il destinatario dei materiali di armamento in questione è stato informato della restrizione all'esportazione cui è soggetta l'autorizzazione di trasferimento.</i></p> <p><b>3. Il registro di cui al comma 2 deve essere conservato dal fornitore per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione, su richiesta, delle competenti autorità dello stato membro dal cui territorio i materiali sono stati trasferiti.</b></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Articolo 10-<i>octies</i></b></p> <p style="text-align: center;"><b><i>Procedure doganali</i></b></p> <p><b>1. L'esportatore, nell'espletare le formalità richieste per l'esportazione di materiali di armamento presso l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la dichiarazione di esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie licenze di esportazione.</b></p> <p><b>2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente può anche, per un periodo non superiore a trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>da un altro Stato membro usufruendo di una autorizzazione di trasferimento e incorporati in un altro prodotto per la difesa o, se necessario, impedire che essi escano dal territorio della Comunità quando ritiene che:</b></p> <p><b>a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione;</b></p> <p><b>b) le circostanze sono sostanzialmente cambiate dal rilascio dell'autorizzazione di esportazione.</b></p>
	<i>Sezione II - Operazioni per i Paesi non appartenenti all'Unione Europea</i>
Articolo 11 <i>Domanda di autorizzazione</i>	Articolo 11 <i>Domanda di autorizzazione</i>
<p>1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.</p>	<p>1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, <b>l'intermediazione</b>, le cessioni di licenza <b>di produzione, la delocalizzazione produttiva, i trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, nonché</b> il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia <b>al Ministero della difesa</b> e al Ministero del commercio con l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.</p>
<p>2. Nella domanda devono essere indicati:</p>	<p><i>2. Identico:</i></p>
<p>a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno</p>	<p>a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno</p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;	essere indicati i tipi <b>e le categorie dei</b> materiali identificati ai quali esse appartengono;
<i>b)</i> l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;	<i>b) identica;</i>
<i>c)</i> l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;	<i>c) identica;</i>
<i>d)</i> il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera <i>c)</i> ;	<i>d) identica;</i>
<i>e)</i> l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);	<i>e) identica;</i>
<i>f)</i> eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;	<i>f) identica;</i>
<i>g)</i> eventuali impegni per compensazioni industriali;	<i>g) identica;</i>
<i>h)</i> eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.	<i>h) identica;</i>
3. Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi: <i>a)</i> copia dell'autorizzazione a trattare o	3. <i>Identico.</i>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>del nulla osta, ove previsti;</p> <p>b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;</p> <p>c) 1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un «certificato di uso finale» rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.</p>	
4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.	4. <i>Identico.</i>
5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.	5. <i>Identico.</i>
5-bis. Alla domanda di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13, comma 1, deve essere acclusa copia dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per i programmi di cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati:	5-bis. <i>Identico.</i>
	<b>5-ter. Nei casi in cui la domanda di autorizzazione all'esportazione ha ad</b>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>oggetto prodotti ricevuti da altro Stato membro dell'Unione europea usufruendo di una autorizzazione di trasferimento a soggetti a limitazioni all'esportazione, il richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni e di aver ottenuto, se previsto, il consenso dello Stato di origine.</b>
a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione del tipo di materiale di armamento che si prevede di produrre;	a) <i>identica</i> ;
b) le imprese dei Paesi di destinazione o di provenienza del materiale ove già individuate nell'ambito del programma congiunto. Laddove esse non siano ancora individuate, la loro identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari esteri entro novanta giorni dall'individuazione;	b) <i>identica</i> ;
c) l'identificazione dei destinatari (autorità governative, enti pubblici o privati autorizzati) nell'ambito del programma congiunto. Tale identificazione non è richiesta per le operazioni previste dall'articolo 9, commi 4 e 5.	c) <i>identica</i> .
Articolo 12 <i>Attività istruttoria</i>	Articolo 12 <i>Attività istruttoria</i>
1. Il Ministero degli affari esteri effettua l'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5. 2. Il Comitato, accertata la coerenza	<i>Identico</i> .

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>delle finalità dichiarate dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le direttive formulate dal CISD ai sensi dell'articolo 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.</p> <p>3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica può richiedere un ulteriore esame da parte dei CISD.</p>	
Articolo 13 <i>Autorizzazione</i>	Articolo 13 <i>Autorizzazione</i>
<p>1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, <b>ed</b> il transito dei materiali di armamento, <b>nonché</b> la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe</p>	<p>1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7, autorizza, <b>con licenza individuale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 11, l'intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di tecnologica nonché</b>, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e l'importazione, definitive o temporanee, <b>ed</b> il transito dei materiali di armamento, la cessione all'estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato. L'autorizzazione può assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata a singolo operatore, quando riguarda esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali di ricerca, sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese di Paesi membri dell'UE o della NATO con i quali l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi che</p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.</p>	<p>garantiscono, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto può, inoltre, essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti Paesi per uso militare nazionale.</p>
<p>2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le operazioni:</p> <p style="padding-left: 40px;">a) previste dall'articolo 9, comma 4;</p> <p style="padding-left: 40px;">b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo 9, comma 5.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>
<p>4. [Comma abrogato dall'art. 13, D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373]</p>	
<p>5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma</p>	<p>5. <i>Identico.</i></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.	
6. Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.	6. <i>Identico.</i>
Articolo 14 <i>Termine per le operazioni</i>	Articolo 14 <i>Termine per le operazioni</i>
1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il comitato di cui all'articolo 7, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5, ovvero in caso di licenza globale di progetto.  2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7.  3. L'autorizzazione, fatta eccezione per la licenza globale di progetto che è	<i>Identico.</i>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
rilasciata per un periodo massimo di tre anni ed è prorogabile, non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.	
	<b>Sezione III - Disposizioni comuni</b>
Articolo 15 <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni</i>	Articolo 15 <i>Sospensione o revoca delle autorizzazioni</i>
1. Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.	1. Le autorizzazioni di cui <b>agli articoli 9, 10-bis e 13</b> sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.
	<b>1-bis.</b> Il Ministero degli affari esteri può provvisoriamente sospendere, previa verifica con lo Stato membro, gli effetti della autorizzazione generale nei riguardi di un destinatario situato in altro Stato membro che non rispetta le condizioni allegate alla autorizzazione generale medesima, nonché per la tutela degli interessi essenziali di sicurezza nazionale, per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia accettata. La sospensione può essere revocata quando vengono meno le ragioni che l'hanno determinata.

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli affari esteri.	2. <i>Identico.</i>
3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.	3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui <b>agli articoli 10-bis e 13</b> sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.
4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all'articolo 7.	4. <i>Identico.</i>
5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione di cui all'articolo 13 non imputabili alla volontà dell'operatore.	5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga <b>delle autorizzazioni di cui agli articoli 10-bis e 13</b> non imputabili alla volontà dell'operatore.
6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera <i>m</i> ) dell'articolo 15 della suddetta legge.	6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui <b>agli articoli 10-bis e 13</b> , o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera <i>m</i> ) dell'articolo 15 della suddetta legge.
7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui	7. <i>Identico.</i>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.	
8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.	8. <i>Identico.</i>
Articolo 16 <i>Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza</i>	Articolo 16 <i>Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza</i>
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni <i>commerciali</i> all'estero da parte di non residenti.	1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni <i>commerciali</i> all'estero da parte di <b>soggetti residenti in Stati terzi.</b>
2. In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreché i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 , e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 .	2. <i>Identico.</i>
	<b>2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di altri Stati membri, sono sottoposte</b>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>alle disposizioni di pubblica sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.</b>



**Articolo 5**  
**Comma 1, lett. a) e b)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Capo V <i>Obblighi delle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 17 <i>Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale</i>	Articolo 17 <i>Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale</i>
<p>1. Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.</p> <p>2. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce</p>	<i>Identico.</i>
	<b>Articolo 17-bis</b> <b><i>Oneri posti a carico dei soggetti interessati</i></b>
	<p><b>Gli oneri relativi alle autorizzazioni per le forniture, alle certificazioni e ai controlli da eseguire, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, quando ciò non risulta in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Capo V <i>Obblighi delle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>introiti derivanti dal pagamento delle tariffe determinate ai sensi del presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, all'autorità nazionale competente che rilascia autorizzazioni e certificazioni e alle amministrazioni coinvolte in materia di certificazioni e controlli, secondo l'attività svolta.</b>
Articolo 18 <i>Lista dei materiali</i>	Articolo 18 <i>Lista dei materiali</i>
1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.	1. Le imprese esportatrici <b>e che effettuano operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri relative ai</b> materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione <b>e di operazioni di trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri,</b> con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.

**Articolo 5**  
**Comma 1, lett. c) e d)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 20	
<i>Utilizzo delle autorizzazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto:</p>	<p>1. L'impresa autorizzata all'esportazione, <b>all'intermediazione alla cessione di licenze produttive, alla delocalizzazione produttiva, ai trasferimenti intangibili di software e di tecnologia</b> o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in caso di licenza globale di progetto:</p>
<p><i>a)</i> a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;</p>	<p><i>a)</i> <i>identica</i>;</p>
<p><i>b)</i> ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera <i>a)</i> al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.</p>	<p><i>b)</i> ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di <b>esportazione e transito</b> al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica <b>ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI)</b> ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale.</p>
	<p><b>1-bis. Le imprese utilizzatrici di autorizzazioni globali e individuali che non hanno ottenuto la certificazione di cui all'articolo 10-sexies, sono</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 20	
<i>Utilizzo delle autorizzazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>assoggettate alla disciplina di cui al comma 1.</b>
2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.	2. <i>Identico.</i>
3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione adottati. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione adottati, non potranno essere accordate proroghe all'autorizzazione.	3. <i>Identico.</i>
4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinché il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.	4. <i>Identico.</i>
4-bis. In caso di spedizione in utilizzo di licenza globale di progetto, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge tale	4-bis. <i>Identico.</i>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 20 <i>Utilizzo delle autorizzazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
documentazione dovrà essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri.	
	<p><b>4-ter. In caso di spedizione in utilizzo di autorizzazione generale, globale e individuale di trasferimento, di autorizzazione all'intermediazione, di cessione di licenze produttive, di trasferimento intangibile di <i>software</i> e di tecnologia e di delocalizzazione produttiva, l'impresa è tenuta a conservare per cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della presente legge, tale documentazione deve essere esibita su richiesta del Ministero degli affari esteri. L'impresa che utilizza l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate.</b></p>
	<b>Articolo 20-bis</b> <i>Attività di controllo</i>
	<p><b>1. L'attività di controllo, riferita alla fase preliminare e successiva all'esportazione dei materiali d'armamento, effettuata anche attraverso verifiche e ispezioni, nonché quella relativa alla certificazione, è svolta dal Ministero degli affari esteri, fatte salve le attribuzioni e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e al controllo doganale, fiscale e valutario, i quali comunque</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 20 <i>Utilizzo delle autorizzazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>comunicano direttamente al Ministero degli affari esteri ogni notizia rilevante agli effetti della presente legge.</b></p> <p><b>2. Il Ministero degli affari esteri svolge l'attività di controllo di concerto con il Ministero della difesa e, per gli aspetti connessi alla trattazione delle informazioni classificate, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento informazioni per la sicurezza.</b></p> <p><b>3. Il Ministero degli affari esteri nello svolgimento dell'attività di controllo può avvalersi della collaborazione degli organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalità da definire nel regolamento di esecuzione.</b></p> <p><b>4. Il Ministero degli affari esteri disciplina con propri atti d'indirizzo, d'intesa con le Amministrazioni interessate, le modalità attuative dell'attività di controllo.</b></p>
	Articolo 20-ter <i>Poteri di vigilanza</i>
	<p><b>1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare il rispetto dei divieti normativi e delle prescrizioni amministrative, nonché la conformità alle condizioni indicate nel certificato e con i criteri definiti all'articolo 10-sexies, effettua delle visite presso le aziende iscritte al registro di cui all'articolo 3, inviando gli ispettori designati, i quali possono:</b></p> <p><b>a) accedere a tutti i locali pertinenti;</b></p> <p><b>b) esaminare e acquisire copie di registri, dati, regolamenti, interni e</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 20 <i>Utilizzo delle autorizzazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<b>altri materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti, o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un altro Stato membro.</b>



**Articolo 6**  
**Comma 1, lett. a)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 23 <i>Falsità nella documentazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto.</p>	<p>1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell'autorizzazione prevista <b>agli articoli 10-bis e 13</b> o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto.</p>
<p>2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da euro 25.822 a euro 154.937.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>



**Articolo 6**  
**Comma 1, lett. b)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 24 <i>Inosservanza delle prescrizioni amministrative</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti.</p>	<p>1. Chiunque effettui esportazioni, <b>trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di armamento e trasferimenti intangibili di software e di tecnologia</b>, in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, <b>ovvero delle condizioni o limitazioni apposte alle autorizzazioni di cui all'articolo 10-bis</b> salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti.</p>



**Articolo 6**  
**Comma 1, lett. c) e d)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 25	
<i>Mancanza dell'autorizzazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui <b>agli articoli 10-bis e 13</b> effettua esportazione, importazione, <b>trasferimenti intracomunitari</b> , transito, <b>intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva</b> di materiali di armamento, <b>nonché trasferimenti intangibili di software e di tecnologia</b> contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.	2. <i>Identico.</i>
3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.	3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione e <b>al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri</b> , non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.
	<b>Articolo 25-bis</b> <i>Sanzioni amministrative</i>
	<b>1. Salvo che il fatto costituisca reato, é punito con la sanzione</b>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 25	
<i>Mancanza dell'autorizzazione</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>amministrativa del pagamento di una somma da euro 5000 a euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai destinatari le informazioni di cui all'articolo 10-septies, comma 1.</b></p> <p><b>2. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'irregolare o la mancata tenuta del registro dei trasferimenti di cui all'articolo 10-septies, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. La stessa sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli obblighi di cui all'articolo 10-septies, comma 3.</b></p> <p><b>3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2, al fornitore si applica altresì la sanzione amministrativa della sospensione per due anni dal registro di cui all'articolo 3.</b></p> <p><b>4. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500 il soggetto, iscritto al registro di cui all'articolo 3, che non invia al Ministero degli affari esteri la documentazione di cui all'articolo 20 entro centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni, secondo le modalità definite nel regolamento, fatte salve le cause di giustificazione di cui all'articolo 20, comma 3.</b></p> <p><b>5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero della difesa e sentite le altre amministrazioni nel quadro delle attività del Comitato</b></p>

<p><b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b></p> <p><i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i></p>	
<p>Articolo 25</p> <p><i>Mancanza dell'autorizzazione</i></p>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>consultivo di cui all'articolo 7, provvede all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4. All'irrogazione della sanzione di cui al comma 3 si provvede con decreto del Ministro della difesa, secondo le modalità di cui all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo n. 66 del 2010. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.</b></p>



**Articolo 6**  
**Comma 1, lett. e) e f)**

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 27	
<i>Norme sull'attività bancaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'articolo 2, vanno notificati al Ministero del tesoro.</p>	<p>1. Tutte le transazioni bancarie <b>concernenti le operazioni disciplinate dalla presente legge devono essere comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero dell'economia e delle finanze.</b></p>
	<p>2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al comma 1 é punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5000 a euro 25.000.</p>
	<p>3. Per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.</p>
<p>2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito</p>	

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b>	
<i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 27	
<i>Norme sull'attività bancaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<b>dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.</b>	
3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.	4. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano <b>concernente le operazioni disciplinate dalla presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati derivanti dalla sua attività di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1.</b>
	<b>Articolo 27-bis</b> <i>Attività di finanziamento</i>
	<p><b>1. Al fine di contrastare il finanziamento al terrorismo internazionale e l'attività di Stati che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazione dell'Unione europea, é fatto obbligo agli istituti di credito e agli intermediari finanziari di comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze ogni attività di finanziamento, anche estero su estero, connessa con le operazioni di cui alla presente legge.</b></p> <p><b>2. Il Ministero dell'economia e delle finanze analizza le comunicazioni ricevute ed effettua i necessari approfondimenti, avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.</b></p> <p><b>3. Il Ministero dell'economia e</b></p>

<b>Legge 9 luglio 1990, n. 185</b> <i>Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento</i>	
Articolo 27 <i>Norme sull'attività bancaria</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p><b>delle finanze comunica al Comitato di sicurezza finanziaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attività di cui al comma 2.</b></p> <p><b>4. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione della disposizione di cui al comma 1 é punita con una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 100.000.</b></p> <p><b>5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al comma 1 e per l'irrogazione delle sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.</b></p>



## Articolo 7

### Comma 1

<b>Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66</b>	
<i>Codice dell'ordinamento militare</i>	
Articolo 44	
<i>Registro nazionale delle imprese</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Presso il Segretariato generale della Difesa, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.</p>	<p>1. Presso il Segretariato generale della Difesa, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, <b>trasferimento intracomunitario, intermediazione</b>, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.</p>
<p>2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.</p>	<p>2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito, <b>trasferimento intracomunitario e intermediazione</b> di materiale di armamento.</p>





## Ultimi dossier del Servizio Studi

336	Dossier	Atto del Governo n. 441 - Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE
337	Dossier	Centri storici, borghi antichi, città d'arte e siti italiani inseriti nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO
338	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3110 "Conversione in legge del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" Sintesi del testo con le modifiche proposte dalla Commissione - Ed. provvisoria
339/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" Le novelle.
339/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3184 "Conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" - Edizione provvisoria
340/I	Testo a fronte	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" - Le novelle
340/II	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"
341	Dossier	In tema di semplificazioni: le vicende del disegno di legge A.S. n. 2243- <i>bis</i>
342	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 3179 "Disposizioni per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali "Torino 2006"
343	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3194 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" Sintesi del contenuto con le modifiche della Commissione
344	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 3221 "Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".